



Circ. n.6/2020

Perugia, lì 24 marzo 2020

Ai gentili

Clienti

Loro Sedi

Oggetto: misure di sostegno alla liquidità delle imprese – art. 56 Decreto Legge n.18/2020 – *misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19.*

Gentile cliente,

Con il D.L. n. 18/2020 (GU Serie Generale n.70 del 17/03/2020) sono in vigore le misure economiche a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese previste in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivante dal Covid-19 (c.d. Coronavirus), preannunciate dal Governo con il c.d. Decreto "Cura Italia".

Tra queste alcune misure riguardano direttamente le **misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese italiane PMI.**

Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19: l'art. 56 prevede al comma 1 che: "Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, **possono avvalersi dietro comunicazione** – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – **delle seguenti misure di sostegno finanziario:**

- a) per le **aperture di credito** a revoca e per i prestiti accordati a fronte di **anticipi su crediti** esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, **gli importi accordati**, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, **non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;**



- b) per i **prestiti** non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti **sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020** alle medesime condizioni;
- c) per i **mutui** e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, **il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020** e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

3. La **comunicazione** prevista al comma 2 è corredata della **dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità** quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

....omississ....

In cosa consistono le misure di moratoria

Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:

(i) la **possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture** a revoca e dei prestiti accordati a fronte di **anticipi su crediti** esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori; gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario **non possono revocati, neanche in parte** fino al 30 settembre 2020;

(ii) la **proroga** alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei **prestiti** non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;

(iii) la **sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie; è facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

Le imprese e i soggetti che possono accedere alle moratorie

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), **operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori**. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono **ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA**.

Quali sono i requisiti che deve avere l'impresa per ottenere la moratoria dei finanziamenti?

L'impresa, al momento dell'inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, **non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni**.

Le modalità e i soggetti a cui presentare la comunicazione

Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia **devono accettare** le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge "Cura Italia".

Le **comunicazioni** possono essere presentate dalle imprese dall'entrata in vigore del Decreto legge "Cura Italia", cioè **dal 17 marzo 2020**. La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

È opportuno che l'impresa comunque contatti la banca o l'intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge "Cura Italia" sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l'intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall'apposito accordo tra l'Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.

Nella comunicazione l'impresa deve tra l'altro autodichiarare:

- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria?

La normativa prevede espressamente l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la necessaria assistenza.

Simone Bucaioni

